



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 08
del 31.03.2017 ore 21:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2017.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	DI BENEDETTO Mauro	P
4	BUCICH Alessandro	P
5	GUIDO Francesca	A
6	CAVO Giacomo	P
7	MERLO Paola	P
8	SEBASTIANELLI Giorgio	A
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	BISIO Stefano	A

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto (estratto dal dibattito unico in merito all'integralità dei punti del bilancio):

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso in merito alla TASI manifesta apprezzamento in merito al fatto che siano state eliminate voci che, a giudizio della Minoranza, come esplicitato negli anni passati, non costituivano servizi a domanda individuale, in particolare i servizi della scuola, del trasporto pubblico, del taxi sostitutivo, fermo restando che il tutto, alla luce dell'attuale gettito della TASI, assume valore meramente simbolico.

Successiva risposta:

Sindaco Michele Bisio in merito alla TASI, considerato che ormai il calcolo della spesa dei servizi non ha più senso, alla luce dell'eliminazione della TASI sulla prima casa, è parso opportuna l'eliminazione delle voci oggetto di contestazione.

Su relazione giuridica del Segretario Comunale:

VISTO, l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TASI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, ai sensi del quale:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 669, come sostituito, a fare data dal primo gennaio 2016, dall'articolo 1 comma 14 lettera b) L. 208/2015);
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (comma 671);
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (ibidem);
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672);

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (comma 676);
- il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (ibidem);
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) (comma 677);
- per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera a) L. 190/2014);
- per gli anni 2014 e il 2015, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera b) L. 190/2014);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille, di cui al comma 676 (comma 678);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, ma il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (comma 678, come modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera c) L. 208/2015);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento (comma 678, come modificato dall'articolo 1 comma 54 L. 208/2015);
- nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (comma 681);
- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (ibidem);
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore rimane pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo (comma 681, come modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera d) L. 208/2015);

- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (comma 687);

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997:

- può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, c) locali, diversi dalle abitazioni, e di aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e) fabbricati rurali ad uso abitativo (articolo 1 comma 679 L. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2 comma 1 lettera h), D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- disciplina le riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (articolo 1 comma 682 L. 147/2013);
- individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (ibidem);

VISTO l'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, nonché dall'articolo 1 comma 14 lettera e) L. 208/2015, in merito al versamento della TASI, ai sensi del quale, in particolare:

- esso è effettuato, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 46/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale, peraltro, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011, e, pertanto, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- a decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

VISTO l'articolo 1 comma 28 L. 208/2015, come modificato all'articolo 1 comma 42 lettera b) L. 232/2016, in merito alla facoltà in capo ai Comuni, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI di cui all'articolo 1 comma 677 L. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015, che prevede, altresì, per l'anno 2017, limitatamente ai Comuni che abbiano deliberato in tale senso relativamente all'anno 2016, la facoltà di continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempiente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni, per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5 comma 11 D.L. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/2017, è differito al 31.03.2017;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 26 L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1 comma 26 L. 208/2016, che, con la precipua finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016 e 2017, la sospensione dell'efficacia, fra l'altro, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE, in relazione alla TASI, in forza del combinato disposto dei commi 640 e 677 L. 147/2013 il Comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI del Comune di Voltaggio, approvato con deliberazione C.C. n. 29/2014 in data 08/09/2014;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del detto Regolamento, che demanda alla deliberazione annuale, avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di determinazione delle

tariffe, altresì, la determinazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;

VISTO, altresì, l'articolo 6 comma 1 del detto Regolamento, che dispone che il Consiglio Comunale, annualmente, entro il termine fissato dalle disposizioni statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approvi, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, le aliquote della TASI in conformità ai servizi indivisibili resi, individuati dall'articolo 4 del Regolamento, ed in relazione ai relativi costi, individuati, di anno in anno, unitamente al relativo tasso di copertura;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 380-sexies L. 228/2012, introdotto dall'articolo 1 comma 17 lettera f) L. 208/2015, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a propria volta previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 380-ter L. 228/2012, come modificato dall'articolo 1 comma 17 lettera a) L. 208/2015, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

RITENUTO, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, procedere all'individuazione, confermativa, dei servizi indivisibili prestati dal Comune di Voltaggio, con indicazione analitica, modificativa, dei relativi costi, che sono i seguenti:

- illuminazione pubblica € 31.400,00;
- manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve, videosorveglianza e quota parte spesa personale adibito al servizio viabilità € 32.973,00;
- servizio di polizia locale € 12.950,00 (quota parte del personale addetto);
- parchi e servizi per la tutela del verde € 15.187,00, compresa quota parte spesa personale;
- servizi nel settore sociale € 6.000,00;
- servizio anagrafe e stato civile, quota parte personale € 12.320,00;
- servizio cimiteriale € 7.220,00;

RITENUTO stabilire, relativamente al 2017, la copertura del costo pari al 92,09% che tiene conto del ristoro ad opera dello Stato per il mancato introito relativo alle abitazioni principali, esentate a fare data dal 01.01.2016, con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari a euro 52.185,00, e, pertanto, per introito residuo a titolo di TASI di euro 76.000,00 e, conseguentemente, procedere a stabilire le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 2 per mille;
- aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: 1,5 per mille;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni: 1 per mille;
- aliquota per tutti gli altri immobili, in particolare aree edificabili: 1,5 per mille;

DATO ATTO CHE, ferma restando la residualità del cespite TASI in ragione dell'intervenuta esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'utenza, ferma l'osservanza dei limiti all'aumento previsti dalla normativa, di cui *supra*, rimandando *per relationem* allo schema di bilancio di previsione finanziario, in relazione all'esercizio 2017, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, sulla base del fabbisogno della spesa corrente, in particolare di quella non comprimibile, alle necessità di investimento, e in relazione alla risorsa disponibile derivante dal Fondo di solidarietà, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, e fermo l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell'addizionale comunale all'Irpef ed in merito al gettito dell'IMU;

DATO ATTO CHE l'opzione tiene conto della correlativa opzione in materia di aliquote dell'IMU, nel rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 L. 147/2013;

RITENUTO, in conformità all'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, e s.m.i., con riferimento ai termini di versamento, procedendo a compendiare le esigenze di assicurare idonea liquidità di cassa al Comune con le necessità di evitare disagi da concentrazione di adempimenti fiscali in capo al contribuente, stabilire che il versamento sia effettuato, a titolo di rata di acconto alla data del 16 giugno 2017, e a titolo di rata di saldo alla data del 16 dicembre 2017;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con votazione legalmente espressa alle ore 00:05, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 08;**
- **astenuti 00;**
- **votanti: 08;**
- **voti favorevoli: 08;**
- **contrari: 00**

DELIBERA

1. Di individuare, per l'anno 2017, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, i servizi indivisibili da finanziare mediante la TASI prestati dal Comune di Voltaggio, con indicazione analitica dei relativi costi, secondo quanto segue:
 - illuminazione pubblica € 31.400,00;
 - manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve, videosorveglianza e quota parte spesa personale adibito al servizio viabilità € 32.973,00;
 - servizio di polizia locale € 12.950,00 (quota parte del personale addetto);
 - parchi e servizi per la tutela del verde € 15.187,00, compresa quota parte spesa personale;
 - servizi nel settore sociale € 6.000,00;
 - servizio anagrafe e stato civile, quota parte personale € 12.320,00;
 - servizio cimiteriale € 7.220,00;
2. Di stabilire, confermativamente, per l'anno 2017, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati al punto 1. del presente dispositivo coperti con la TASI pari al 92,09 per cento, comprensivo del contributo compensativo dello Stato a titolo di ristoro per l'esenzione, a fare data dal 01.01.2016, degli immobili adibiti ad abitazione principale, e dell'effettivo gettito della TASI pari a EURO 76.000;

3. Di stabilire, confermativamente, per l'anno 2017, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, le seguenti aliquote del Comune di Voltaggio:
 - aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: **2 per mille**;
 - aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: **1,5 per mille**;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni: **1 per mille**;
 - aliquota per tutti gli altri immobili, in particolare aree edificabili: **1,5 per mille**;
4. Di dare atto, confermativamente, per l'anno 2016, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. Di stabilire che il versamento sia effettuato, a titolo di rata di acconto alla data del 16 giugno 2017 e a titolo di rata di saldo alla data del 16 dicembre 2017;
6. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli inter-; favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **29/04/2017** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **14/05/2017**.

Dalla Residenza Comunale, li **29/04/2017**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)